

AXERTA®
INDAGA. DOCUMENTA. ACCERTA.

IL PUNTO

Rassegna Giurisprudenziale
Controlli e indagini nel rapporto di lavoro

Maggio-Giugno 2022

Axerta S.p.A.

Nord-ovest Piazza Duomo 17 - 20121 Milano
Centro-sud Viale Giulio Cesare 71 - 00192 Roma
Nord-est Piazza Insurrezione 10 - 35137 Padova

 **800 800 007**

P.IVA 10239431009 | www.axerta.it





Difesa della proprietà intellettuale

La tutela del marchio e il principio del secondary meaning. Come un marchio in partenza dotato di scarsa capacità distintiva può avere una seconda vita grazie ad un uso sapiente e a un giusto investimento.

La creazione di un marchio che abbia già, di per sé le caratteristiche di un segno forte, certamente agevola il titolare nella tutela; tuttavia, come visto, anche un marchio alla partenza dotato di scarsa capacità distintiva può avere una seconda vita grazie ad un uso sapiente e a un giusto investimento.

L'ordinamento recepisce il dato di fatto dell'acquisizione successiva e "secondaria" della "distintività", attraverso un meccanismo di convalidazione del segno.

L'esito del processo in parola comporta la possibilità per il titolare del marchio di agire, successivamente, in contraffazione.

Si sottolinea come l'onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incomba su chi impugna il titolo.

Ma una volta fornita tale prova, l'onere di dimostrarne la secondarizzazione grava sul titolare del marchio. Oggetto dell'onere della prova, però non è - nonostante il fenomeno suddetto dipenda dall'uso intenso della parola tanto da divenire distintiva per il pubblico dei consumatori - la sola esistenza di investimenti pubblicitari in sé, ma, invece, la rinomanza acquisita dal segno a seguito dell'attività pubblicitaria. Non il dato economico, insomma, ma ciò che il dato economico è stato capace di costruire nella mente del consumatore.

Importanza quindi di reperire evidenze che possano cristallizzare la titolarità del marchio. La prova di questo acquisito secondary meaning si incardinava, secondo il titolare del marchio, nei costanti investimenti pubblicitari sul segno e nella loro consistenza economica. Tutte azioni ed attività che possono ragionevolmente essere oggetto di ricostruzione puntuale al fine di dimostrarne la riconducibilità.





Diritto del lavoro

Tutela indennitaria forte in caso di licenziamento per utilizzo abusivo dei permessi 104.

Cassazione Civ., Sez. Lav., Sent. 6796 del 2 marzo 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6796 del 2 marzo 2022 ha ribadito il principio secondo il quale “nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, la “insussistenza del fatto” si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità”.

Nel caso di specie, il lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro per avere abusivamente fruito dei permessi della Legge 104/1992.

In particolare, veniva contestato al dipendente di dedicarsi ad attività estranee alla cura della madre portatrice di handicap, attività per la quale erano stati concessi.

Il Tribunale adito dichiarava illegittimo il licenziamento in ragione del fatto che l’abuso del diritto, seppure sussistente, non era tale da giustificare la misura disciplinare adottata e, quindi, per mancanza di proporzionalità, il fatto non integrava una giusta causa, e condannava la società a reintegrare il dipendente.

La Corte d’Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannava la società al pagamento, in favore del lavoratore, di una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Il lavoratore ricorre in Cassazione chiedendo l’applicazione della tutela reintegratoria sul posto di lavoro in ragione dell’insussistenza della giusta causa del licenziamento.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso in quanto ritiene che la Corte d’Appello abbia ritenuto sussistenti alcuni dei fatti contestati e giudicato gli stessi rilevanti sul piano disciplinare in quanto integranti violazioni di disposizioni contrattuali, ma abbia comunque escluso che tali inadempimenti potessero configurare una giusta causa.

La Suprema Corte, infatti, ribadisce “la necessità di

operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati, con la conseguenza che, nell’ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, ricadendo la proporzionalità tra le “altre ipotesi” di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5”.

Di conseguenza, la Corte ha riconosciuto la tutela indennitaria forte, ma escluso quella reale.

L’importanza delle evidenze probandi in tale disciplina appare indiscutibilmente ribadita, data la delicatezza della materia, che la complessa disciplina sottostante. La dimostrazione di un fatto e/o comportamento passa attraverso una documentazione legalmente acquisita e fruibile nelle aule dei Tribunali, che solo professionisti specializzati possono garantire.



Licenziamento per ragioni disciplinari causa tentata truffa


Cassazione 14 aprile 2022 n. 12321

Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (Cass. 20 marzo 2018 n. 6893; Cass. 3 ottobre 2013 n. 22626; Cass. 19 agosto 2004 n. 16291).

Con questa motivazione, la Cassazione ha respinto il ricorso della lavoratrice licenziata per tentata truffa. La dipendente, infatti, tramite artifici e raggiri, ha indotto la parte offesa, sola ed anziana, ad eseguire alcune pratiche presso l'ufficio postale per conto di questa.

Trattandosi di una condotta punita dalla legge, non è rilevante la mancata affissione del codice disciplinare lamentata dalla ricorrente.

Una casistica meno estesa, in cui certamente l'onere della prova appare superabile dalla fattispecie criminosa oggettiva. Casistiche ben più numerose invece quelle in cui palesandosi invece solo un sospetto di reato necessitano di indagini approfondite ed evidenze producibili. Ecco quindi quanta importanza riveste una raccolta probatoria puntuale ed oggettiva. Importante sottolineare quanto lo strumento delle indagini difensive preventive, consenta accertamenti mirati e sovente risolutivi.



Diritto di difesa e diritto alla privacy nella relazione datore-dipendente

Sentenza 12 novembre 2021, n. 33809 della Cassazione civile, Sezione Lavoro.

Il datore può legittimamente recuperare dati e informazioni contenuti nei dispositivi aziendali dati in dotazione, anche se dolosamente cancellati dal dipendente prima della riconsegna.

Tale questione è stata affrontata anche nello specifico contesto del rapporto tra datore di lavoro e dipendente con la sentenza 12 novembre 2021, n. 33809 della Cassazione civile, Sezione Lavoro, con la quale la Corte ha ribadito il principio in base al quale il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla riservatezza dei dati personali, qualora tali dati siano necessari per finalità, appunto, di tutela giudiziale, seppur in presenza di determinate condizioni.

Il diritto alla privacy, come altri, deve essere collocato in un delicato sistema di bilanciamento con altri diritti. Lo stesso GDPR, il regolamento europeo di riferimento in materia di tutela della privacy, al considerando 4 stabilisce espressamente che "Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Ci si trova dunque di fronte a un caso in cui il datore di lavoro, tramite un perito informatico, era riuscito a recuperare alcuni dati da un account personale del dipendente, utilizzato anche per l'adempimento della prestazione lavorativa, tramite il computer aziendale, una volta che questo era stato riconsegnato al termine del rapporto di lavoro. Le informazioni così raccolte erano state poi utilizzate dal datore per agire in giudizio nei confronti dell'ex-dipendente, al fine di accertare la responsabilità di quest'ultimo per danno all'immagine e alla reputazione professionale dell'azienda.



Cyber Security & Investigation

GDPR: il bilanciamento tra il diritti di accesso agli atti e la privacy

Ordinanza n. 136/2022 del TAR Emilia-Romagna

La sentenza n. 136/2022 del TAR Emilia-Romagna affronta il tema della privacy e per il quale il Collegio ha dichiarato infondato il ricorso depositato dal ricorrente con il quale quest'ultimo richiedeva l'annullamento dei Provvedimenti emessi dal Comune di Bologna e dal Difensore Civico che avevano negato l'ostensione da parte della Polizia Municipale del nominativo dell'autore di un esposto nei suoi confronti per difetto dei presupposti di cui all'art. 6 del GDPR.

Il diritto di accesso a dati e documenti è infatti soggetto alle limitazioni previste all'art. 5-bis, tra le quali la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina dell'Unione e di quella nazionale in materia. Con riguardo a questo profilo, l'accesso è soggetto al diniego se è necessario a evitare un "pregiudizio concreto" alla tutela di tali dati e dei diritti e libertà che da essa discendono.

Ne deriva che l'amministrazione interessata dovrà operare una valutazione comparativa, secondo il principio di proporzionalità, fra il beneficio della disclosure richiesta e la conseguenza che da questa potrebbe derivare alla persona fisica contro interessata.

In altre parole, il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di valutare le esigenze di tutti i titolari degli interessi coinvolti nell'azione amministrativa, compreso quello del richiedente, al fine di ricercare un equilibrio che comporti il minor sacrificio per tutti. Ciò impone una corretta formazione, preparazione della modulistica ed informativa per le parti coinvolte.



Intelligenza Artificiale. La tutela opportuna.



AVV. LICIA GAROTTI

Studio legale Gattai, Minoli,
Partners

Le tematiche legate ai sistemi di intelligenza artificiale (o, come sarebbe più opportuno definirli, di “intelligenza aumentata”) sono di sempre maggiore rilievo sia per le implicazioni legate all’accesso ai dati e alle modalità di sfruttamento del potenziale tecnologico, sia per le implicazioni anche etiche che comporta la relativa adozione.

Non è, dunque, un caso che anche recentemente (3 maggio 2022) il Parlamento Europeo sia nuovamente intervenuto sul tema, adottando una serie di raccomandazioni finali da parte della commissione speciale sull’intelligenza artificiale (IA) in un’era digitale (AIDA). Si è voluto sottolineare anche in questa ulteriore occasione che *“l’UE è rimasta finora indietro nella corsa globale per la leadership tecnologica. C’è, infatti, il rischio che le future norme tecnologiche vengano sviluppate altrove e da attori non democratici”. Ecco perché l’UE dovrebbe “svolgere un ruolo guida, a livello mondiale, nel settore dell’IA”.*

Ma cosa si intende per “intelligenza artificiale”?

Nella proposta di Regolamento¹ presentata dalla Commissione europea il 21 aprile 2021, l’IA è definita come *“un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell’allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall’uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono”.*

Le applicazioni dell’IA sono già oggi molteplici. Solo per fare qualche esempio, si pensi a:

- gli assistenti vocali, come Siri di Apple, Cortana di Microsoft o Alexa di Amazon;
- i *chatbot*, cioè a dire algoritmi intelligenti in grado di fornire assistenza agli utenti (i.e. risposte alle FAQ dei siti internet);
- i *smart retail*: camerini dotati di

display touchscreen in grado di individuare le preferenze del consumatore, proporre prodotti che incontrano tali preferenze e fornire informazioni sul prodotto scelto;

- i programmi per la diagnostica, come le macchine che consentono di effettuare diagnosi complesse in specifiche branche della medicina con livelli di precisione ed attendibilità della diagnosi sempre maggiori;
- il controllo automatico di veicoli a motore, qual è, ad esempio, il sistema di visione Alvin che ha guidato un’automobile attraverso gli Stati Uniti per 2850 miglia.

Nonostante la molteplicità delle caratteristiche e delle funzionalità consentite dai sistemi di IA, è alta la preoccupazione che l’innovazione non sia adeguatamente tutelata e protetta, anche sotto il profilo della proprietà intellettuale.

Ciò è senz’altro dovuto alla scarsità di risorse sufficienti per un’adeguata protezione, ma – forse anche più spesso – alla mancata consapevolezza dei propri diritti. Il tutto con il rischio sempre maggiore di una minore competitività e attrattiva a livello internazionale.

Come si protegge l’innovazione basata su sistemi di IA?

Così come non esiste un’unica forma di IA, allo stesso modo numerosi e diversi sono i mezzi di potenziale tutela della relativa proprietà intellettuale e industriale.

Vediamo i principali.

Tutela autorale

Il nucleo principale dei sistemi e delle tecnologie di IA si sostanzia in programmi per elaboratore (software). La normativa sul diritto d’autore tradizionalmente tutela il software con riferimento a quegli elementi che siano frutto ed espressione della creatività dell’autore. Ciò comporta che a essere tutelato non è l’idea in quanto tale, il principio o la funzionalità che il software esprime, quanto il

¹Leggi la proposta di Regolamento Commissione europea il 21 aprile 2021 [a questo link](#)

IL CONTRIBUTO DEGLI ESPERTI

solo codice sorgente (da intendersi quale insieme di istruzioni appartenenti ad un determinato linguaggio di programmazione comprensibile all'uomo e utilizzato per realizzare un programma per computer).

Tutela brevettuale

Il mancato accesso alla tutela brevettuale per il software è da tempo principio considerato obsoleto. In un percorso di avvicinamento alla tradizione statunitense, l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) ha, infatti, integrato le linee guida per l'esame delle domande di brevetto con un'appendice appositamente dedicata all'IA. In tale occasione, l'EPO ha in particolare evidenziato che l'intelligenza artificiale si basa su modelli e algoritmi computazionali considerati essere di per sé di natura matematica astratta. Ciò ha consentito di definire l'intelligenza artificiale come branca dell'informatica, sì da considerare le invenzioni che coinvolgono l'IA come "computer-implemented inventions" (CII), brevettabili laddove:

- l'invenzione abbia carattere tecnico, cioè a dire caratteristiche che contribuiscano in maniera inventiva (ossia non ovvia né banale per il tecnico del ramo) alla soluzione di un problema tecnico;
- la domanda di brevetto che abbia ad oggetto un'invenzione elaborata da sistemi di IA soddisfi i requisiti di chiarezza (la descrizione del funzionamento di un sistema di IA è spesso di comprensione non agevole) e di sufficiente descrizione (sufficient disclosure), così che l'esperto del settore sia in grado di attuare l'invenzione sulla base del contenuto della domanda di brevetto.

Tutela come segreto commerciale

L'IA e i relativi dati di addestramento bene potrebbero essere idonei ad essere tutelati quali segreti commerciali ai sensi degli articoli 98 e 99 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come successivamente

modificato (Codice della Proprietà Industriale o anche solo CPI), laddove ricorrano i necessari requisiti di segretezza, valore economico grazie alla segretezza dell'informazione e implementazione delle opportune misure tecnico-giuridiche volte a mantenerne la segretezza.

Sul punto, la WIPO riconosce espressamente che l'uso dei segreti commerciali fornirà un incentivo per l'innovazione nell'IA. Contemporaneamente, evidenzia tuttavia che la mancanza di divulgazione potrebbe costituire un ostacolo alla condivisione dei dati e delle conoscenze.



AXERTA®

INDAGA. DOCUMENTA. ACCERTA.

Axerta S.p.A.

Nord-Ovest: Milano - Piazza Duomo 17
Milano - Piazza Duca D'Aosta 14

Nord-Est: Padova - Piazza Insurrezione 10

Centro-Sud: Roma - Via Giulio Cesare 71

www.axerta.it